

REGOLAMENTO COMMISSIONI DI GARA

1) Oggetto e finalità

Il presente regolamento formalizza la fase di costituzione ed il funzionamento di tutte le Commissioni giudicatrici di gare le cui procedure prevedano la valutazione di una pluralità di elementi di tipo tecnico-economico e che esercitino quindi una discrezionalità tecnica nell'espletamento della suddetta funzione.

Il presente regolamento definisce i criteri di formazione della Commissione e le regole di trasparenza; persegue la piena autonomia di giudizio della medesima Commissione ed individua i mezzi idonei per l'espletamento dell'incarico, così da separare nettamente la fase di valutazione tecnica delle offerte da quelle decisionali (precedente e successiva alla gara) che restano di competenza della Società in quanto tale.

Il presente regolamento vale anche come espressione di principi generali di trasparenza, responsabilità ed autonomia, applicabili ad ogni tipo di gara, anche priva di elementi di valutazione discrezionale, come precisato al successivo art. 12.

2) Composizione

La Commissione di gara è nominata con formale decisione e potrà essere composta da soggetti interni o esterni all'organico della Società.

Il numero dei membri sarà dispari e non inferiore a tre; eventuali deroghe a quanto qui disposto dovranno essere adeguatamente motivate.

La composizione dovrà essere tale da comprendere le professionalità di tipo tecnico ed amministrativo opportune in relazione alle caratteristiche della gara ed all'oggetto dell'affidamento; tali figure professionali saranno reperite prioritariamente all'interno dell'organico di Casa S.p.A., salvo ricorso a professionalità esterne, ove necessario.

Il Presidente della Commissione sarà scelto ed indicato nella decisione, nel rispetto del divieto di cui all'art. 84 del Codice dei Contatti pubblici.

I lavori della Commissione saranno verbalizzati da funzionario in possesso di idonea professionalità, che assume l'incarico di Segretario. Le funzioni di segretario verbalizzante potranno anche essere affidate ad uno dei membri della Commissione.

Ove ciò risulti opportuno, presenzieranno ai lavori uno o più testimoni, invitati dal Presidente della Commissione.

3) Sostituzioni

Con la decisione di nomina della Commissione potranno essere incaricati uno o più membri supplenti. Il membro supplente, su designazione del Presidente, sostituisce il membro effettivo assente, anche temporaneamente, con effetto per tutto il tempo in cui

l'assenza si protrae. In caso di assenza, anche temporanea, del Presidente le sue funzioni sono assunte dal membro effettivo presente più anziano anagraficamente.

In caso di carenza o insufficienza di membri supplenti o in caso di impossibilità di sostituzione del Segretario, verrà richiesto all'Amministrazione di provvedere alla nomina.

4) Incompatibilità

Fermo restando quanto indicato all'art. 2 relativamente al Presidente, ognuno dei membri della Commissione avrà l'obbligo di segnalare tempestivamente le eventuali proprie situazioni di incompatibilità, secondo i principi vigenti in materia desumibili dall'art. 51 del codice di procedura civile, astenendosi dal partecipare ai lavori in ogni caso di conflitto di interessi. Uguali obblighi spettano al membro supplente nel momento in cui assume la veste di membro effettivo, per sostituzione.

Il Presidente della Commissione, anche su segnalazione di altro membro - o qualunque membro della Commissione medesima, ove i rilievi riguardino il Presidente - potrà sollevare d'ufficio una questione di conflitto di interessi relativo ad altro membro; su tali questioni si pronuncerà l'Amministrazione della Società, confermando o sostituendo il membro incompatibile.

5) Autonomia

La Commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto a Casa S.p.A. ed a qualunque altro soggetto.

La Commissione non riceverà da Casa S.p.A. o da altri indicazioni relative alla gestione della gara ed alle valutazioni di merito, salvo quanto desumibile dagli atti di gara. Nel corso dei lavori né la Commissione in quanto tale, né suoi singoli membri potranno essere chiamati dall'Amministrazione a fornire informazioni, spiegazioni e giustificazioni rispetto al proprio operato.

Eventuali indebiti interventi, contrari ai principi sopra indicati, saranno segnalati ai soggetti presenti presso Casa S.p.A., competenti per il controllo di legalità, ed in particolare all'Organismo di Vigilanza operante per le finalità di cui al D. Lgs. 231/2001.

L'eventuale revoca della nomina della Commissione potrà essere fatta solo con atto adeguatamente motivato e solo in precedenza all'inizio dei lavori della Commissione stessa con l'apertura delle offerte.

Fatto salvo quanto disposto all'art. 3 in merito ai membri sostituiti, ove uno o più membri vengano meno - per cause obiettive, per conflitto di interessi o per loro volontà - sarà provveduto alla sostituzione, nel rispetto dei criteri di professionalità stabiliti; al momento dell'ingresso di nuovo membro, la Commissione dovrà ripetere le attività di valutazione di merito sulle offerte fino a quel momento compiute.

6) Regole e trasparenza

Il lavoro della Commissione di gara è improntato alla massima trasparenza.

Anche ove non espressamente previsto dagli atti di gara, le valutazioni delle componenti dell'offerta passibili di discrezionalità tecnica sono precedute dalla determinazione dei criteri che la Commissione adotterà nell'espletamento delle attività demandate; tale determinazione di criteri sarà obbligatoriamente effettuata prima

dell'apertura delle offerte e sarà adeguatamente formalizzata a verbale, con idoneo livello di dettaglio, in relazione alla tipologia di valutazione prevista.

Analogamente saranno soggette ad attività di interpretazione preventiva le disposizioni contenute negli atti di gara che possano essere soggette a difformità interpretative.

Ove le attività di interpretazione e di fissazione di criteri generali di cui sopra lo richiedano, la Commissione si riunirà in seduta riservata, riferendo puntualmente degli esiti delle attività poste in essere, nella prima seduta pubblica successiva.

Per le decisioni non unanimi della Commissione vige il principio della maggioranza; in caso di messa ai voti non è ammessa l'astensione. Per le valutazioni di merito si procederà alla rilevazione della media aritmetica tra le votazioni dei membri della Commissione.

Le decisioni precedute da attività di interpretazione (quali quelle sulla esclusione o non esclusione di offerte irregolari) saranno sinteticamente motivate a verbale.

E' ammessa la segnalazione a verbale di un argomentato dissenso di uno dei membri rispetto alla decisione assunta a maggioranza dalla Commissione. Analogamente il dissenziente potrà far pervenire all'Amministrazione le proprie argomentazioni al termine della gara, ai fini delle ulteriori determinazioni di competenza dell'Amministrazione stessa.

Fino a chiusura delle operazioni di gara tutte le determinazioni assunte, anche in merito all'ammissione o esclusione di imprese, ed i punteggi attribuiti sono passibili di nuova valutazione e revisione motivata da parte della Commissione e non sono pertanto da considerare definitive.

7) Poteri

Ove lo richiedano la natura della gara o le problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione avrà potere di richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici agli uffici della Società, senza necessità di seguire la via gerarchica.

I funzionari dipendenti consultati dovranno fornire la piena collaborazione, nell'ambito delle proprie competenze e professionalità; su richiesta della Commissione potranno presenziare ai lavori funzionari di Casa S.p.A., a titolo di consulenza e senza alcun diritto di intervenire nelle valutazioni e decisioni della Commissione stessa.

Quando ciò risulti obiettivamente necessario, la Commissione, con motivata determinazione, potrà altresì disporre l'acquisizione di consulenze esterne, con oneri a carico di Casa S.p.A. e senza sindacato della medesima.

La Commissione può disporre l'utilizzo di locali, interni o anche esterni, nonché di strumentazioni e materiali della Società, coordinando le proprie esigenze con le altre di servizio, ma senza necessità di specifiche autorizzazioni.

8) Responsabilità

Sussiste la piena separazione delle responsabilità tra l'Amministrazione della Società e la Commissione di gara; ognuno dei due soggetti assume quindi la responsabilità di tutte e sole le decisioni assunte nell'ambito dei propri rispettivi poteri.

9) Ricorsi

L'esame degli eventuali ricorsi presentati da concorrenti sull'esito della gara è di competenza della Società; potrà essere unicamente richiesta ai membri della Commissione attività di delucidazione circa le decisioni assunte e le relative motivazioni.

All'accoglimento di ricorso può seguire una delle seguenti attività:

- a) correzione del punteggio attribuito, ove il medesimo abbia carattere aritmetico;
- b) nuova valutazione di tutti i punteggi conseguiti dai vari concorrenti per la voce su cui è stato presentato il ricorso accolto, ad opera di diversa Commissione di gara, appositamente nominata, operante peraltro con i criteri di valutazione già definiti;
- c) ripetizione dell'intero procedimento di gara, ad opera di diversa Commissione e con i criteri di punteggio dalla medesima stabiliti.

Relativamente alle osservazioni e rilievi sollevati in sede di gara, la Commissione assumerà formale decisione, eventualmente previo esame effettuato in sede riservata, dando atto a verbale della decisione assunta.

10) Garanzie

I dipendenti della Società sono esonerati da ogni vincolo gerarchico per ciò che concerne l'espletamento del mandato di membri o di segretari di Commissione e ciò sia all'interno della Commissione in cui operano, sia nei confronti della Società.

Le decisioni assunte ed i voti espressi nell'ambito di tale mandato non possono essere valutati ad alcun fine (disciplinare o di rendimento) e quindi non potranno in alcun caso essere motivo di vantaggio ovvero di pregiudizio per il dipendente.

Analogo principio si applica ai funzionari di Casa S.p.A. della cui collaborazione la Commissione si sia avvalsa ai sensi del precedente art. 7).

11) Indennità

Per l'intero iter della gara di appalto, al Presidente, a ciascun Membro ed al Segretario della Commissione, è attribuito un corrispettivo forfetario, a titolo di indennità, nella misura di € 100,00 lordi. L'indennità spetta anche al membro supplente, purché abbia sostituito il membro effettivo quanto meno per un'intera seduta. L'indennità di membro e di segretario verbalizzante non sono cumulabili tra loro.

Diverse determinazioni in merito al suddetto corrispettivo potranno essere motivatamente adottate nella decisione di lancio della gara, ove lo richiedano le particolari caratteristiche della gara stessa e/o la presenza di membri esterni.

12) Estensione di applicazione

In conformità a quanto indicato all'art. 1 comma 3°, si applicano anche alle Giurie di Gara ed altri soggetti, comunque denominati, che presiedano all'espletamento di una gara, comunque disciplinata e di qualsiasi importo, gli articoli n. 2 – 3 – 4 - 5 - 6 (commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) – 7 (comma 4) – 8 – 9 (comma 3) – 10.

Ai soggetti a composizione monocratica le disposizioni di cui sopra si applicano nella parte non incompatibile con tale composizione.